

TAR Toscana, Sezione I - Sentenza 24/02/2004 n. 529

legge 109/94 Articoli 1, 21 - Codici 1.1, 21.1

Ogni modificazione soggettiva od oggettiva dell'offerta presentata da una impresa in una gara per l'aggiudicazione di un pubblico appalto si appalesa inammissibile in quanto lesiva della par condicio fra i concorrenti e, quindi, del principio di buon andamento della pubblica Amministrazione.